

Deve senza dubbio rilevarsi che laddove il bando di gara preveda requisiti di partecipazione che, di fatto, precludono l'accesso alla gara a coloro che non abbiano una specifica esperienza nel settore del trasporto scolastico, non appare conforme né al criterio di ragionevolezza né ai principi, di derivazione comunitaria, di concorrenza e massima partecipazione. Sebbene il trasporto scolastico abbia caratteristiche in parte diverse da quello per la collettività in generale, a tali caratteristiche può attribuirsi giusta rilevanza in sede di valutazione dell'offerta, ad esempio prevedendo criteri diversificati di attribuzione dei punteggi, trattandosi di appalti da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non è ragionevole elevare l'esperienza pregressa nello specifico settore a requisito di accesso alla gara.